DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE. PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA

Art. 18

Rinnovo delle autorizzazioni

La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni. Nei casi di decadenza di cui al quarto comma del precedente articolo, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione, puo' essere ritenuta valida la documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti invariati.

Versione in vigore dal 30 dicembre 1975, non più in vigore dal 3 marzo 1983 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
Estremi	Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Titolo	II — Delle autorizzazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-degli-stupefacenti-e-sostanze-psicotrope-prevenzione-cura/art-18-rinnovo-delle-autorizzazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it